SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 gennaio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

97A10235

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1997, n. 479.

Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240, concernenti la revisione degli autoveicoli, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo del comma 3 le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.» sono sostituite da: «all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 settembre 1996, n. 507, riguardanti le attività indicate al comma 2, lettera *a)*.»;

b) al comma 4, la lettera *a)* è così sostituita:

«*a)* deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera *b)*. Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;»;

c) al comma 4, lettera *d*.3), le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122» sono sostituite da: «all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 settembre 1996, n. 507».

Art. 2.

1. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 2 le parole: «essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha richiesto la concessione e deve» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 122/1992, come modificato dalla legge n. 507/1996, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a) (*abrogata dalla legge n. 507/1996*);

b) (*abrogata dalla legge n. 507/1996*);

c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7;

d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 507/1996, è il seguente:

«1. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale».

98G0008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. **480.**

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei periti agrari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio del collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti agrari nelle sedute del 24 ottobre 1992 e del 5 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art .1.

1. L'articolo 25 del decreto ministeriale 15 maggio 1993, n. 372, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Computo delle vacazioni). — 1.* La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.

2. Nel calcolo delle vacazioni è compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno nonché il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.

3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.

4. Il compenso per ogni vacazione è stabilito nella misura di L. 87.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 103.000.

5. Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di L. 55.000 ciascuna».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 274

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

— L'art. 25 del decreto ministeriale 15 maggio1993, n. 372, era il seguente:

«Art. 25. — 1. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.

2. Nel calcolo delle vacazioni è compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonché il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.

3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.

4. Il compenso per ogni vacazione è stabilito nella misura di L. 19.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 32.000.

5. Le vacazioni per collaboratori e ausiliari sono stabilite in ragione di L. 16.000 ciascuna».

98G0009

DECRETO 13 dicembre 1997.

Rettifica al decreto 30 luglio 1997 recante la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 5 del del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sulla revisione decennale (generale) della tabella che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio della Repubblica;

Visto il decreto del 30 luglio 1997, che approva l'ultima revisione della tabella notarile, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1997;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio nazionale approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1997 è così rettificata:

nella colonna comuni aggregati dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato con capoluogo in Firenze è stato erroneamente riportato in corrispondenza a Firenze il comune di Ripoli;

nella colonna comuni aggregati del distretto notarile di Lecce, in corrispondenza di Alessano, leggasi «Gagliano del Capo» e non «Cagliano del Capo»;

nella colonna comuni aggregati dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano in corrispondenza di Melegnano, leggasi «Vizzolo Predabissi» e non «Vizzolo»; in corrispondenza del comune di Varese, leggasi «Caronno Varesino, Cuasso al Monte» e non già: «Caronno Pertusella, Ghiringhello, Cuasso al Monte»;

nella colonna comuni aggregati dei distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia in corrispondenza di Godiasco, leggasi: «Rivanazzano» e non «Rivenazzano»;

nella colonna comuni aggregati dei distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi, con capoluogo in Potenza in corrispondenza di Laurenzana, leggasi: «Corleto Perticara» e non «Corbeto Perticara»;

nella colonna comuni aggregati dei distretti notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri con capoluogo in Reggio Calabria in corrispondenza di Brancaleone leggasi: «Bruzzano Zeffirio» e non «Bruzzaro Zeffirio»;

nella colonna comuni aggregati del distretto notarile di Cassino, in corrispondenza di Alvito, leggasi: «San Donato Val di Comino» e non «San Donato Val di Cassino»;

nella colonna comuni aggregati dei distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato con capoluogo in Novara, in corrispondenza di Romagnano Sesia, leggasi: «Prato Sesia» e non «Prato Sesia, Sesia»;

nella colonna comuni aggregati del distretto notarile di Bolzano, in corrispondenza di Bressanone, leggasi: «Vandoies» e non «Verdoies».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1997

Il Ministro: FLICK

98A0160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giovanni Bosco», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «S. Giovanni Bosco», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Maggio Nicola in data 31 gennaio 1958, registro società n. 485 del tribunale di Potenza.

Potenza, 23 dicembre 1997

Il dirigente: RANDAZZO

98A0158

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 dicembre 1997.

Modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, come modificata dalla direttiva 96/39/CE della Commissione del 19 giugno 1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE («Hazmat»: *Hazardous Materials*), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997, il cui art. 5 prescrive che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, siano stabilite le procedure e le modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'art. 4 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 2, lettera *m)*, del sopra citato regolamento, che individua il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto quale Autorità centrale nazionale;

Considerata la necessità di dare attuazione alle previsioni del citato regolamento, adeguando la realizzazione del sistema alle caratteristiche tecniche ed operative del NISAT *(Navigation Information System in Advanced Technology)* - Sistema informativo per la navigazione a tecnologia avanzata del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Sentiti con lettera n. 05551 del 17 novembre 1970 i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, come modificata dalla direttiva n. 96/39/CE della Commissione del 19 giugno 1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, d'ora in avanti denominato «Regolamento».

2. Il sistema costituito dal complesso delle procedure di comunicazione e di trattazione dei dati afferenti l'attuazione delle suindicate direttive dell'Unione europea, integrato nel «NISAT», assume la denominazione di «Hazmat».

Art. 2.

Comunicazioni da parte dell'agente marittimo

1. La comunicazione prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento, deve essere effettuata a cura dell'agente marittimo al comando di porto competente utilizzando il modello riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

2. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata mediante consegna a mano al comando di porto interessato, ovvero a mezzo facsimile. Dal momento in cui la rete numerica geografica

del Ministero dei trasporti e della navigazione sarà operante, la comunicazione potrà avvenire mediante trasmissione dati, sulla base di accordi tra il comando di porto e gli agenti marittimi interessati.

Art. 3.

Comunicazioni da parte del pilota

1. Il pilota, all'atto della presa visione dell'elenco di controllo di cui all'allegato II del regolamento secondo il disposto dell'art. 4, comma 3, del regolamento medesimo, verifica la corrispondenza dei dati di cui al predetto allegato con la situazione di fatto a bordo della nave.

2. In caso di rilevata difformità, o nell'ipotesi in cui siano riscontrate deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave (art. 4, comma 6, del regolamento), il pilota informa immediatamente via radio il comando di porto.

Art. 4.

Notifica all'autorità centrale

1. Il comando di porto, che riceve le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 2, provvede ad inoltrarle con immediatezza al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto (centrale operativa) - Autorità centrale Hazmat, utilizzando il modello riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

2. In attesa che venga realizzata la rete numerica geografica di cui al precedente art. 2 per la trasmissione dei dati per via telematica, la comunicazione di cui al comma precedente deve aver luogo attraverso la rete telex commerciale od altro supporto trasmissivo che l'Autorità centrale potrà di volta in volta autorizzare.

Art. 5.

Notifica di incidente in mare

1. Le comunicazioni da effettuarsi al comando di porto più vicino al verificarsi di un incidente o di situazione in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali (ipotesi prevista dall'art. 4, comma 9, del regolamento) possono avere luogo in radiotelefonia, radiotelegrafia, radiotelex o via Inmarsat, utilizzando uno dei modelli di rapporto previsti dalla risoluzione OMI A.648(16), riportati nell'allegato 3 al presente decreto.

2. Alla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente, il comando di porto provvede ad informare immediatamente l'Autorità centrale con le modalità previste dal precedente art. 4.

3. In caso di incidente o di situazioni in mare che costituisca pericolo per la fascia costiera o per i connessi interessi nazionali (ipotesi prevista dall'art. 4, comma 8, del regolamento), l'Autorità centrale informa con immediatezza il Ministero dell'ambiente dando conoscenza delle circostanze sull'incidente e della situazione operativa in atto.

Art. 6.

Comunicazioni con altre amministrazioni nazionali

1. Le amministrazioni dello Stato interessate istituzionalmente ad acquisire informazioni dal sistema Hazmat, con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 4, commi 8 e 9, del regolamento, possono farne richiesta all'Autorità centrale.

2. Le amministrazioni dello Stato che manifestino l'interesse a collegarsi permanentemente in via telematica con la banca dati centrale Hazmat, devono comunicarlo all'Autorità centrale, assumendone a proprio carico i conseguenti oneri di installazione e di esercizio.

Art. 7.

Conservazione dei dati

1. I dati concernenti il movimento dei carichi pericolosi o inquinanti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sono conservati nella banca dati dell'Autorità centrale, per almeno trenta giorni dalla data della loro acquisizione, riferita al viaggio.

Art. 8.

Comunicazioni con le autorità centrali di altri Stati membri

1. L'Autorità centrale italiana, informata di fatti che possono comportare o aumentare il rischio di un pericolo per talune zone marine o costiere di un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 4, comma 7, del regolamento) comunica tempestivamente le informazioni di cui dispone all'Autorità centrale dello Stato membro in questione.

2. Il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, in qualità di Autorità centrale, deve attuare i necessari adeguamenti tecnico-operativi che si rendono necessari per la migliore rispondenza del sistema alle finalità che l'Unione europea, in ambito comunitario, persegue con la direttiva richiamata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

Allegato 1

Formato del rapporto dall'agente marittimo al Comando di porto

(Campi richiesti)

Nome del sistema	*Identificativo agente*	*Numero progressivo annuale*	*Mese*	*Anno*
HAZMAT /	/	/	/	//

	Nome della nave	*Nominativo internazionale*
A/	/	//

	GDO di partenza (1)
B/	**UTC//**

	Velocità (2)
F/	//

	Porto di partenza (3)	*Latitudine e longitudine (4)*
G/	/	//

	Porto di destinazione (3)	*Latitudine e longitudine (4)*	*GDO previsto arrivo (1)*
I /	/	/	**UTC//**

	Piano di rotta previsto				
	Latitudine e longitudine 1° punto accostata (4)	*Latitudine e longitudine 2° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine 3° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine n° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine ultimo punto accostata (4)*
L/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	//

	Pescaggio massimo (5) (8)
O/	//

	Denominazione tecnica corretta prodotto trasportato
P/1/	/
	Numero NU
2/	/
	Classe pericolosità OMI o categoria MARPOL
3/	/
	Nominativi e recapiti fabbricanti merci o prodotti, o dei destinatari o degli spedizionieri
4/	/
	Tipologia di trasporto (6)
5/	/
	Quantità
6/	//

	Generalità e recapiti armatore o agente della nave
T/	//

	Lunghezza F.T. (7)	*Tipo della nave (8)*
U/	/	//

	Note (9)
X/	//

Allegato 2

Formato del rapporto dal Comando di porto all'Autorità centrale

(Campi richiesti)

Nome del sistema	*Identificativo del Comando di porto*	*Numero progressivo annuale*	*Mese*	*Anno*
HAZMAT /	/	/	/	//

	Nome della nave	*Nominativo internazionale*
A/	/	//

	GDO di partenza (1)
B/	**UTC//**

	Velocità (2)
F/	//

	Porto di partenza (3)	*Latitudine e longitudine (4)*
G/	/	//

	Porto di destinazione (3)	*Latitudine e longitudine (4)*	*GDO previsto arrivo (1)*
I/	/	/	**UTC//**

	Piano di rotta previsto				
	Latitudine e longitudine 1° punto accostata (4)	*Latitudine e longitudine 2° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine 3° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine n° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine ultimo punto accostata (4)*
L/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	//

	Pescaggio massimo (5) (8)
O/	//

	Denominazione tecnica corretta prodotto trasportato
P/1/	/

	Numero NU
2/	/

	Classe pericolosità OMI o categoria MARPOL
3/	/

	Nominativi e recapiti fabbricanti merci o prodotti, o dei destinatari o degli spedizionieri
4/	/

	Tipologia di trasporto (6)
5/	/

	Quantità
6/	//

	Generalità e recapiti armatore o agente della nave
T/	//

	Lunghezza F.T. (7)	*Tipo della nave (8)*
U/	/	//

	Note (9)
X/	//

Allegato 3.a

Formato del rapporto dalle navi al verificarsi di situazioni di reale o probabile scarico in mare di merci pericolose in colli (Risoluzione OMI A.648(16) del 19.10.1989)		
(Campi richiesti)		
Nome del sistema	*Tipo di messaggio*	
HAZMAT /	DG //	
	Nome della nave	*Nominativo internazionale*
A/	/	//
	GDO dell'incidente (1)	
B/	UTC//	
	Posizione (10)	
C/	//	
	Nome per esteso della(e) stazione(i) monitorizzata(e) (11)	*Frequenze utilizzate (11)*
M/	/	//
	Condizioni della nave (12)	
Q/1/	/	
	Presenza e utilizzabilità mezzi di trasferimento carico-zavorra-carburante	
2/		//
	Denominazione tecnica corretta delle merci (13)	
R/1/		/
	Numero(i) NU	
2/	/	
	Classe(i) di pericolosità OMI	
3/	/	
	Identità produttori delle merci, o dei destinatari o degli spedizionieri	
4/		/
	Tipologie dei colli (14)	
5/		/
	Stima della quantità e delle probabili condizioni delle merci	
6/		/
	Indicare se le merci perse sono galleggianti o affondate	
7/	/	
	Indicare se la perdita è in corso	
8/	/	
	Cause della perdita	
9/		//
	Condizioni meteorologiche e stato del mare (15)	
S/		//
	Generalità dell'armatore e-o dell'agente della nave	
T/		//
	Lunghezza (7)	
U/	//	
	Altre informazioni (9)	
X/		//

In caso di probabilità di sversamento di parte o di tutto il carico, deve essere aggiunta la riga "P" come di seguito:

	Denominazione tecnica corretta delle merci (13)	
P/1/		/
	Numero(i) NU	
2/	/	
	Classe(i) di pericolosità OMI	
3/	/	
	Identità produttori delle merci, o dei destinatari o degli spedizionieri	
4/		/
	Tipologie dei colli (14)	
5/		/
	Stima della quantità e delle probabili condizioni delle merci	
6/		//

Allegato 3.b

Formato del rapporto dalle navi al verificarsi di situazioni di reale o probabile scarico in mare di idrocarburi o sostanze liquide nocive alla rinfusa (Risoluzione OMI A.648(16) del 19.10.1989)

(Campi richiesti)

Nome del sistema	*Tipo di messaggio*
HAZMAT /	**HS** //

	Nome della nave	*Nominativo internazionale*
A/	/	//

	GDO dell'incidente (1)
B/	**UTC//**

	Posizione (10)
C/	//

	Rotta vera (16)
E/	//

	Velocità (2)
F/	//

	Piano di rotta previsto				
	Latitudine e longitudine 1° punto accostata (4)	*Latitudine e longitudine 2° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine 3° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine n° punto accostata (4)*	*Latitudine e longitudine ultimo punto accostata (4)*
L/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	//

	Nome per esteso della(e) stazione(i) monitorizzata(e) (11)	*Frequenze utilizzate (11)*
M/	/	//

	GDO del successivo rapporto (1)
N/	**UTC//**

	Condizioni della nave
Q/1/	/
	Presenza e utilizzabilità mezzi di trasferimento carico-zavorra-carburante (12)
2/	//

	Tipo di idrocarburi o denominazione tecnica corretta delle merci (13)
R/1/	/
	Numero(i) NU
2/	/
	Categoria di inquinamento per sostanze liquide nocive (18)
3/	/
	Identità produttori delle sostanze, o dei destinatari o degli spedizionieri
4/	/
	Quantità stimata delle sostanze sversate
5/	/
	Indicare se le merci sono galleggianti o affondate
6/	/
	Indicare se la perdita è in corso
7/	/

	Cause della perdita	
8/		/
	Stima dello spostamento dello sversamento o delle sostanze rilasciate, con indicazione della situazione attuale	
9/		/
	Area stimata della superficie interessata dallo sversamento	
10/		//
	Condizioni meteorologiche e stato del mare (15)	
S/		//
	Nominativo, indirizzo, numeri di telefono e telex dell'armatore e-o dell'agente	
T/		//
	Lunghezza (7)	
U/	//	
	Azioni intraprese riguardo allo sversamento ed al movimento della nave (9)	
X/1/ /		
	Assistenza o soccorso richiesti a o forniti da terzi	
2/ /		
	Rapporto del comandante di una nave che fornisce assistenza o soccorso sulle azioni in corso o pianificate	
3/ //		

In caso di probabilità di sversamento di parte o di tutto il carico, deve essere aggiunta la riga "P" come di seguito:

	Tipo di idrocarburi o denominazione tecnica corretta delle merci (13)	
P/1/		/
	Numero(i) NU	
2/	/	
	Categoria di inquinamento per sostanze liquide nocive (18)	
3/	/	
	Recapiti dei produttori delle sostanze, o dei destinatari o degli spedizionieri	
4/		/
	Quantità	
5/	/	

Allegato 3.c

Formato del rapporto dalle navi al verificarsi di situazioni di reale o probabile scarico in mare di sostanze pericolose in colli riconosciute come "inquinanti" dal codice IMDG (Risoluzione OMI A.648(16) del 19.10.1989)

(Campi richiesti)

	Nome del sistema	*Tipo di messaggio*	
	HAZMAT /	**MP** //	
	Nome della nave	*Nominativo internazionale*	
A/		/	//
	GDO dell'incidente (1)		
B/	**UTC** //		
	Posizione (10)		
C/	//		
	Nome per esteso della(e) stazione(i) monitorizzata(e) (11)	*Frequenze utilizzate (11)*	
M/		/	//
	Condizioni della nave (12)		
Q/1/			/
	Presenza e utilizzabilità mezzi di trasferimento carico-zavorra-carburante		
2/			//
	Tipo di idrocarburi o denominazione tecnica corretta delle merci (13)		
R/1/			/
	Numero(i) NU		
2/	/		
	Classe(i) di pericolosità OMI		
3/	/		
	Identità produttori delle merci, o dei destinatari o degli spedizionieri		
4/			/
	Tipologie dei colli (14)		
5/			/
	Quantità stimata e probabili condizioni delle merci		
6/			/
	Indicare se le merci perse sono galleggianti o affondate		
7/	/		
	Indicare se la perdita è in corso		
8/	/		
	Cause della perdita		
9/			//
	Condizioni meteorologiche e stato del mare (15)		
S/			//
	Generalità dell'armatore e-o dell'agente della nave		
T/			//
	Lunghezza (7)		
U/	//		
	Altre informazioni (9)		
X/			//

In caso di probabilità di sversamento di parte o di tutto il carico, deve essere aggiunta la riga "P" come di seguito:

	Denominazione tecnica corretta delle merci (13)	
P/1/		/
	Numero(i) NU	
2/	/	
	Classe(i) di pericolosità OMI	
3/	/	
	Identità produttori delle merci, o dei destinatari o degli spedizionieri	
4/		/
	Tipologie dei colli (14)	
5/		/
	Stima della quantità e delle probabili condizioni delle merci	
6/		//

NOTE.

Modalità di compilazione.

1. i GDO (gruppi data-orario) devono essere indicati con un gruppo di sei cifre, le prime due indicanti la data e le ultime quattro l'ora espressa in UTC (tempo universale coordinato).
Es.: 130800UTC

2. deve essere indicata la velocità media prevista per il viaggio, o quella al momento del rapporto di incidente, espressa da un gruppo di tre cifre indicanti i decimi di nodo.
Es.: F/157//
per indicare una velocità media di 15,7 nodi.

3. porto di partenza o destinazione/codice nazione//

4. il piano di rotta deve essere espresso riportando le coordinate geografiche dei successivi punti di accostata – contraddistinti da un gruppo di quattro cifre e da una lettera, indicanti i gradi (prime due cifre) e i primi (ultime due cifre) di latitudine N (nord) o S (sud) e da un gruppo di cinque cifre e da una lettera indicanti i gradi (prime tre cifre) e i primi (ultime due cifre) di longitudine E (est) o W (ovest) - , ciascun punto separato dal seguente per mezzo del carattere "/".
Es.: L/4200N 01342E/4156N 01215E/3857N 00304E/3602N 00512W//

5. deve essere indicato il pescaggio nelle condizioni di massima immersione consentita, espresso in centimetri con un gruppo di quattro cifre.
Es.: O/1250//

6. tipologia di trasporto: A) alla rinfusa (specificare il numero delle stive o delle cisterne caricate), B) in colli: specificare se 1) in colli posti in "unità di trasporto" o su "carrelli" o in contenitori su carrelli, 2) in contenitori con solidi alla rinfusa, 3) in contenitori intermedi, 4) in contenitori cisterna, 5) in veicoli cisterna stradali, 6) in veicoli cisterna ferroviari, 7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa, 8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa, 9) in chiatte che contengono solidi alla rinfusa. Riportare i marchi di identificazione dei colli, dei contenitori e dei veicoli.
Es.: P/1/METHACRYLIC ACID/
2/UN 2531/
3/D/
4/SEAMAR SRL GENOVA/SIG. ROSSI 010-245678/
5/COLLI 1-2-3-4-5 CONTENITORE SU CARRELLI/
6/1200//

7. lunghezza fuori tutto in metri//
Es.: U/214//

8. i dati statici devono essere indicati almeno la prima volta che una nave venga riportata nel sistema. Gli stessi possono essere omessi se riguardano navi che rientrano regolarmente nella sfera di applicazione del sistema.

9. eventuali notizie riguardanti la navigazione, il carico, le condizioni generali della nave, ecc.. Nei rapporti di incidente, ove necessario, comprendere una breve descri-

zione dell'evento e di altre navi coinvolte nell'incidente o nelle operazioni di assistenza o salvataggio

10. posizione al momento dell'incidente, espressa secondo le modalità di riporto di ciascuno dei punti costituenti il piano di rotta (vd. Nota 4).
Es. : C/3657N 01548E//

11. nome per esteso della stazione di terra in collegamento ed indicazione delle frequenze o dei sistemi utilizzati
Es. : M/CRS ROMA/MF 2182 KHZ//
M/CES FUCINO/INMARSAT-C AOR-E//

12. brevi indicazioni su difetti, avarie, deficienze o altre limitazioni

13. brevi indicazioni sul tipo di merci pericolose perse in mare

14. indicare il tipo di colli utilizzati per il trasporto, compredendovi le etichette di identificazione. Specificare se si tratta di cisterne mobili o di veicoli cisterna, ovvero se di veicoli contenitori o contenitori liberi, od altre unità da trasporto del carico contenenti colli. Comprendere contrassegni e numeri ufficiali di immatricolazione assegnati alle unità.

15. breve descrizione delle condizioni meteorologiche (temperatura, pressione, intensità e direzione vento, visibilità) e dello stato del mare.

16. angolo di rotta rispetto al Nord geografico, indicato da un gruppo di tre cifre.
Es. : E/048//

17. carichi pericolosi trasportati e, nei rapporti di incidente, ogni altro carico e/o sostanze e/o gas pericolosi non sversati in mare, dei quali sussistano condizioni di rischio tali da poter mettere in pericolo le persone o l'ambiente.

18. categoria (A, B, C o D) assegnata in base alla convenzione MARPOL 73/78 Annesso II.

19. nei messaggi di cui agli allegati 3, le righe P e R possono essere omesse qualora il comandante della nave indichi l'Autorità a terra in possesso dei dati ed i relativi recapiti. Tale indicazione deve essere riportata nella riga X.

Annex 1

Form for reports from ship's agents to Harbour Offices					
(Required Items)					
System name	*Agent identity*	*Annual consecutive number*	*Month*	*Year*	
HAZMAT /	/	/	/	//	
	Vessel name			*International radio call sign*	
A/			/	//	
	DTG of departure (1)				
B/	UTC//				
	Speed (2)				
F/	//				
	Port of departure (3)		*Latitude and longitude (4)*		
G/		/	//		
	Port of destination (3)		*Latitude and longitude (4)*	*Expected DTG of arrival (1)*	
I/		/	/	UTC//	
	Intended route				
	Latitude and longitude 1st turnpoint (4)	*Latitude and longitude 2nd turnpoint (4)*	*Latitude and longitude 3rd turnpoint (4)*	*Latitude and longitude nth turnpoint (4)*	*Latitude and longitude last turnpoint (4)*
L/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	//
	Top draught (5) (8)				
O/	//				
	Correct technical name of carried goods				
P/1/	/				
	UN number				
2/	/				
	IMO hazard class or MARPOL category				
3/	/				
	Name and address either of manufacturers of goods, or consignee or consignor				
4/	/				
	Way of carriage (6)				
5/	/				
	Quantity				
6/	//				
	Name and address of ship's owner or representative				
T/	//				
	Length O.A. (7)	*Vessel type (8)*			
U/	/	//			
	Remarks (9)				
X/	//				

Annex 2

Form for reports from Harbour Offices to NCA

(Required Items)

System name	*Harbour Office identity*	*Annual consecutive number*	*Month*	*Year*
HAZMAT /	/	/	/	//

	Vessel name	*International radio call sign*
A/	/	//

	DTG of departure (1)
B/	UTC//

	Speed (2)
F/	//

	Port of departure (3)	*Latitude and longitude (4)*
G/	/	//

	Port of arrival (3)	*Latitude and longitude (4)*	*Expected DTG of arrival (1)*
I /	/	/	UTC//

	Intended route				
	Latitude and longitude 1st turnpoint (4)	*Latitude and longitude 2nd turnpoint (4)*	*Latitude and longitude 3rd turnpoint (4)*	*Latitude and longitude nth turnpoint (4)*	*Latitude and longitude last turnpoint (4)*
L/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	//

	Top draught (5) (8)
O/	//

	Correct technical name of carried goods
P/1/	/

	UN number
2/	/

	IMO hazard class or MARPOL category
3/	/

	Name and address either of manufacturers of goods, or consignee or consignor
4/	/

	Way of carriage (6)
5/	/

	Quantity
6/	//

	Name and address of ship's owner or representative
T/	//

	Length O.A. (7)	*Vessel type (8)*
U/	/	//

	Remarks (9)
X/	//

Annex 3.a

Form for reports to be sent by ships in case of actual or probable discharge of packaged dangerous goods into the sea (IMO Resolution A.648(16) on 19 October 1989)

(Required Items)

System name	*Type of message*	
HAZMAT /	**DG //**	
	Vessel name	*International radio call sign*
A/	/	//
	DTG of accident (1)	
B/	**UTC//**	
	Position (10)	
C/	//	
	Full name of monitored station(s) (11)	*Frequencies guarded (11)*
M/	/	//
	Condition of the ship as relevant (12)	
Q/1/	/	
	Ability to transfer cargo-ballast-fuel	
2/		//
	Correct technical name of goods (13)	
R/1/		/
	UN number(s)	
2/	/	
	IMO hazard class(es)	
3/	/	
	Name and address either of manufacturers of the goods, or consignee or consignor	
4/		/
	Types of packages (14)	
5/		/
	Estimated quantity and likely conditions of the goods	
6/		/
	Whether lost goods floated or sank	
7/	/	
	Whether loss is continuing	
8/	/	
	Cause of loss	
9/		//
	Weather conditions (15)	
S/		//
	Name and address of ship's owner or representative	
T/		//
	Length (7)	
U/	//	
	Additional information (9)	
X/		//

In the case of probable discharge, item P should also be included, as follows:

	Correct technical name of goods (13)	
P/1/		/
	UN number(s)	
2/	/	
	IMO hazard class(es)	
3/	/	
	Name and address either of manufacturers of the goods, or consignee or consignor	
4/		/
	Types of packages (14)	
5/		/
	Estimated quantity and likely conditions of the goods	
6/		/

Annex 3.b

Form for reports to be sent by ships in case of actual or probable discharge of oil or noxious liquid substances in bulk into the sea (IMO Resolution A.648(16) on 19 October 1989)

(Required Items)

	System name	*Type of message*			
	HAZMAT /	HS //			
	Vessel name			*International radio call sign*	
A/	/			//	
	DTG of accident (1)				
B/	UTC//				
	Position (10)				
C/	//				
	Course (16)				
E/	//				
	Speed (2)				
F/	//				
	Intended route				
	Latitude and longitude 1st turnpoint (4)	*Latitude and longitude 2nd turnpoint (4)*	*Latitude and longitude 3rd turnpoint (4)*	*Latitude and longitude nth turnpoint (4)*	*Latitude and longitude last turnpoint (4)*
L/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	//
	Full name of monitored station(s) (11)			*Frequencies guarded (11)*	
M/	/			//	
	DTG of next report (1)				
N/	UTC//				
	Condition of the ship as relevant				
Q/1/	/				
	Ability to transfer cargo-ballast-fuel (12)				
2/	//				
	Type of oil or correct technical name of noxious liquid discharged (13)				
R/1/	/				
	UN number(s)				
2/	/				
	Pollution category for noxious liquid substances (18)				
3/	/				
	Identity of manufacturers of substances, or consignee or consignor				
4/	/				
	Estimated quantity of the substances				
5/	/				
	Whether lost substances floated or sank				
6/	/				
	Whether loss is continuing				
7/	/				
	Cause of loss				
8/	/				

	Estimate of the movement of the discharge or lost substances, giving current conditions	
9/		/
	Surface area of the spill	
10/	//	
	Weather conditions (15)	
S/		//
	Name and address of ship's owner or representative	
T/		//
	Length (7)	
U/	//	
	Actions being taken with regard to the discharge and the movement of the ship(9)	
X/1/		/
	Assistance or salvage efforts required from or provided to other craft	
2/		/
	Report on measures taken or planned by the master of an assisting or rescuing vessel	
3/		//

In the case of probable discharge, item P should also be included, as follows:

	Type of oil or the correct technical name of the noxious liquid substances on board (13)	
P/1/		/
	UN number(s)	
2/	/	
	Pollution category for noxious liquid substances	
3/	/	
	Name and address either of manufacturers of the goods, or consignee or consignor	
4/		/
	Quantity	
5/	/	

Annex 3.c

Form for reports to be sent by ships in case of actual or probable discharge of harmful substances in packaged form identified in the IMDG Code as marine pollutants (IMO Resolution A.648(16) on 19 October 1989)

(Required Items)

System name	*Type of message*	
HAZMAT /	MP //	
	Vessel name	*International radio call sign*
A/	/	//
	DTG of accident (1)	
B/	UTC //	
	Position (10)	
C/	//	
	Full name of monitored station(s) (11)	*Frequencies guarded (11)*
M/	/	//
	Condition of the ship as relevant (12)	
Q/1/	/	
	Ability to transfer cargo-ballast-fuel	
2/		//
	Type of oil or correct technical name of goods (13)	
R/1/		/
	UN number(s)	
2/	/	
	IMO hazard class(es)	
3/	/	
	Name and address either of manufacturers of the goods, or consignee or consignor	
4/		/
	Types of packages (14)	
5/		/
	Estimated quantity and likely conditions of the goods	
6/		/
	Whether lost goods floated or sank	
7/	/	
	Whether loss is continuing	
8/	/	
	Cause of loss	
9/		//
	Weather conditions and state of the sea (15)	
S/		//
	Name and address of ship's owner or representative	
T/		//
	Length (7)	
U/	//	
	Additional information (9)	
X/		//

In the case of probable discharge, item P should also be included, as follows:

	Correct technical name of goods (13)	
P/1/		/
	UN number(s)	
2/	/	
	IMO hazard class(es)	
3/	/	
	Name and address either of manufacturers of the goods, or consignee or consignor	
4/		/
	Types of packages (14)	
5/		/
	Estimated quantity and likely conditions of the goods	
6/		//

REMARKS

Instructions for filling in.

1. DTGs (date-time groups) shall be expressed by a six-digit group, the first two showing the date, the last four the UTC time.
Ex. : 130800UTC

2. either the average speed expected for the voyage or the speed at the time of the accident shall be indicated by a three-digit group expressing tenths of knots.
Ex. : F/157//
to indicate an average speed of 15.7 knots.

3. name of the port of departure or of arrival, and its geographical coordinates in latitude and longitude//

4. the navigation plan shall be expressed through the geographical coordinates of the consecutive turnpoints – each identified by a group of four digits and one letter indicating degrees (first two digits) and minutes (last two digits) of latitude N (North) or S (South), and by a group of five digits and one letter indicating degrees (first three digits) and minutes (last two digits) of longitude E (East) or W (West) - , separated from one another by the character "/".
Ex. : L/4200N 01342E/4156N 01215E/3857N 00304E/3602N 00512W//

5. the draught of the ship – expressed by a four-digit group indicating centimetres - in conditions of maximum allowed immersion shall be indicated.
Ex. : O/1250//

6. way of carriage: A) in bulk (report ID numbers of loaded holds or tanks), B) in packages: specify whether carried 1) in "cargo transport units" or on "vehicles" or in "vehicle containers", 2) "containers" containing solid substances in bulk, 3) in "intermediate containers", 4) in "tank containers", 5) in "road tank vehicles", 6) in "railway tank vehicles", 7) in "road vehicles" containing solid substances in bulk, 8) in "railway vehicles" containing solid substances in bulk, 9) in "barges" containing solid substances in bulk. Include identification marks of packages, official registration marks and numbers assigned to the unit.
Ex. : P/1/METHACRYLIC ACID/
2/UN 2531/
3/D/
4/SEAMAR SRL GENOVA SIG. ROSSI 010-245678/
5/PACKAGES 1-2-3-4-5 VEHICLE CONTAINER/
6/1200//

7. length over all in metres//
Ex. : U/214//

8. static data shall at least be expressed the first time a vessel is reported in the system. Such data may be omitted if relating to craft which are regularly reported.

9. any possible information about navigation, cargo, general conditions of the vessel etc.. In accident reports, if relevant, include a brief description of casualty and other ships involved or which are participating in assistance or salvage operations.

10. position at the time of the accident, expressed according to reporting format as in Note 4.
Ex. : C/3657N 01548E//

11. report full name of land-based stations in touch and frequencies and systems in use
Ex. : M/CRS ROMA MF 2182 KHZ//
M/LES FUCINO INMARSAT-C AOR-E//

12. brief details of defects, damages, deficiencies or other limitations

13. brief details of type of pollution or dangerous goods lost overboard

14. state the type of packages used for carriage, including identification labels (see Note 6).

15. brief description of meteorological conditions (temperature, pressure, force and direction of wind, visibility) and sea state.

16. a three-digit group indicating true course.
Ex. : E/048//

17. dangerous cargo carried and – in accident reports – any other cargoes and/or substances and/or harmful gases not lost overboard that could endanger persons or the environment, of which there is danger of further loss into the sea.

18. category (A, B, C o D) assigned according to Annex II of MARPOL 73/78 Convention.

19. instead of sets P and R, the master of the vessel may - for reports referred to in Annex 3 – report which land Authority has the relevant data available, including its name, address, telex/telefax numbers. Such information shall be reported in set X.

98A0132

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 dicembre 1997.

Istituzione dell'Università degli studi del Sannio, in Benevento.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96, ed in particolare l'art. 9, concernente interventi per l'istituzione di nuove Università;

Visto il piano operativo di attuazione, presentato dall'Università degli studi di Salerno, per l'istituzione dell'Università degli studi di Benevento;

Visto il rapporto presentato, in ordine a tale iniziativa, dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario previsto dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'accordo per la regolamentazione delle iniziative di istituzione della nuova Università degli studi di Benevento, tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università degli studi di Salerno, la regione Campania, la provincia di Benevento, il comune di Benevento, il consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Benevento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Considerato, in particolare, che nel predetto accordo viene richiesto di denominare tale nuova istituzione «Università del Sannio, con sede in Benevento», e ritenuto di aderire a tale richiesta;

Udito il parere del Comitato universitario regionale di coordinamento per la Campania, reso il 17 dicembre 1997;

Uditi i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera resi entrambi nelle sedute del 17 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 è istituita l'Università degli studi del Sannio, con sede in Benevento, mediante lo scorporo delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma dell'Università degli studi di Salerno istituiti presso la sede di Benevento, con le modalità indicate nell'accordo di cui alle premesse ed allegato al presente decreto (di cui costituisce parte integrante), salvo quanto previsto dai successivi articoli.

L'Università degli studi del Sannio è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi del Sannio comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma universitario a fianco di ciascuna indicati:

facoltà di economia:

- c.l. economia e commercio;
- c.l. scienze statistiche ed attuariali;
- c.d. economia e gestione dei servizi turistici;
- c.d. operatore giuridico d'impresa;

facoltà di ingegneria:

- c.l. ingegneria informatica.

L'Università degli studi del Sannio comprende altresì i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche.

Le facoltà, i corsi di laurea e di diploma universitario, di cui ai precedenti commi, sono conseguentemente soppressi nell'Università degli studi di Salerno.

Con il presente decreto viene disposta l'istituzione, presso l'Università degli studi del Sannio, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 3.

Sono trasferiti all'Università degli studi del Sannio, che subentra altresì nella titolarità dei relativi rapporti giuridici facenti capo all'Università degli studi di Salerno, alla data del 1° gennaio 1998, tutti i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie già destinate al funzionamento delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma universitario scorporati dall'Università degli studi di Salerno, come risultano dagli allegati all'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e del personale tecnico e amministrativo, in servizio presso la sede di Benevento, ed i posti vacanti e disponibili comunque assegnati per i corsi di cui all'art. 2 e per le strutture amministrative della stessa sede, passano all'Università degli studi del Sannio, come risultano dagli allegati all'accordo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Tutti i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo, in servizio presso la sede di Benevento, sono inquadrati nelle rela-

tive dotazioni organiche dell'Università degli studi del Sannio e continuano a svolgere le stesse funzioni, sino all'adozione di successivi provvedimenti.

Art. 6.

Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 passano all'Università degli studi del Sannio.

Art. 7.

Sino alla costituzione degli organi di governo dell'Università degli studi del Sannio il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'accordo di programma allegato al presente decreto, provvede agli adempimenti connessi all'attività dell'Università.

Art. 8.

Sono confermati nelle cariche accademiche di preside di facoltà, sino alle scadenze previste dalle disposizioni in vigore all'atto delle loro elezioni, gli attuali titolari delle cariche stesse.

Art. 9.

Sino all'adozione dello statuto di autonomia, previsto dall'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché dall'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, gli organi dell'Università sono costituiti secondo quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, e salvo diverso avviso dei propri organi di governo, sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo, al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture didattico-scientifico-amministrative in atto esistenti, l'Università degli studi del Sannio applica, in quanto compatibili, quelli dell'Università degli studi di Salerno.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* il decano dei professori ordinari in servizio presso l'Università degli studi del Sannio provvede all'attivazione delle procedure per le elezioni degli organi di governo dell'Università.

Art. 11.

Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, i competenti organi di governo adotteranno, in conformità alle vigenti norme sull'ordinamento universitario, lo statuto e i regolamenti di Ateneo dell'Università degli studi del Sannio.

Art. 12.

Al termine dei primi tre bienni accademici di attività dell'Università degli studi del Sannio l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Accordo di programma per l'istituzione dell'Università degli studi del Sannio con sede in Benevento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede gemmata di Benevento

Accordo tra:

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona dell'on.le Luigi Berlinguer nella sua qualità di Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l'Università degli Studi di Salerno, nella persona del prof. Giorgio Donsì e nella sua qualità di rettore (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del senato accademico in data 15 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1997);

la regione Campania, nella persona dell'avvocato Antonio Rastrelli, nella sua qualità di presidente della giunta regionale;

la provincia di Benevento, nella persona dell'avv. Roberto Russo e nella sua qualità di presidente (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del consiglio n. 54 del 29 maggio 1997);

il comune di Benevento, nella persona del dott. Pasquale Viespoli e nella sua qualità di sindaco (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'art. 22, lettera *h)*, del vigente statuto);

il Consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Benevento (d'ora in poi «Consorzio universitario»), nella persona del prof. Pietro Perlingieri e nella sua qualità di presidente (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione dell'assemblea consortile n. 37 del 20 maggio 1997 e n. 78 del 7 ottobre 1997);

la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Benevento, nella persona dell'on. dott. Roberto Costanzo e nella sua qualità di presidente della camera di commercio (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera camerale del 4 giugno 1997);

per

la regolamentazione dell'iniziativa di istituzione della nuova Università del Sannio con sede in Benevento.

Premesso che

l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996), concernente il piano di sviluppo delle università per il 1994-96, in ordine alle iniziative di istituzione di nuove università per le quali i comitati regionali di coordinamento competenti per territorio hanno già espresso parere favorevole [Piemonte orientale (Alessandria, Novara, Vercelli),

Varese-Como, del Sannio (Benevento), Catanzaro], prevede che «le Università di origine» predispongano ed inoltrino al MURST «il piano operativo di attuazione delle iniziative» stesse;

l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, cui i predetti piani operativi del sistema sono stati sottoposti, ha reso al MURST nel mese di febbraio 1997 il rapporto di propria competenza previsto dal predetto art. 9;

per il raggiungimento dell'obiettivo inerente l'attivazione di tali nuove iniziative tramite i necessari interventi infrastrutturali, organizzativi e finanziari funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse, vanno individuate, in particolare, le dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente, con indicazione di quello già in servizio presso le stesse sedi, nonché le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati;

al fine di accelerare e semplificare l'iter procedurale delineato dal predetto art. 9, in particolare quello di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata, occorre definire gli adempimenti di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, gli obblighi e gli impegni, gli atti e le determinazioni con carattere di definitività;

risulta nominato con decreto rettorale in data 9 ottobre 1997, n. 4671, il prof. Pietro Perlingieri, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia di Benevento, quale pro-rettore delegato, responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, del procedimento di attivazione della nuova Università in contraddittorio del quale è operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università gemmante.

TUTTO CIÒ PREMESSO I PREDETTI COMPONENTI, NELLE LORO QUALITÀ CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1.

Premessa

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

I presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti del presente accordo sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti:

il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

la legge 14 agosto 1982, n 590, sulla istituzione di nuove università;

la legge 9 maggio 1989, n. 168, sulla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la legge 7 agosto 1990, n. 245, sulle norme in materia di piano triennale di sviluppo dell'Università;

la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle università;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, sul piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994/1996;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa;

lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Salerno.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli successivi.

Le parti medesime si impegnano, altresì, a compiere con celerità tutto quanto risulti necessario ed utile per l'attivazione dell'Università degli studi del Sannio, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.

Art. 3.

Modalità operative

Al fine di rendere operativa l'attivazione dell'Università degli studi del Sannio, in esecuzione delle disposizioni ed atti sopra richiamati nonché in adempimento dell'intesa innanzi precisata, le parti istituzionali (Università degli studi di Salerno e MURST) provvedono in particolare a:

A. - L'Università di origine:

attiva a partire dall'anno 1998, in base alle risultanze contenute nel rapporto dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, previo scorporo di ogni attività e intervento funzionalmente connesso o destinato alla nuova Università, apposita gestione separata, con relativo bilancio autonomo, cui confluiscono le risorse didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente in servizio presso le stesse sedi o assegnate, nonché le risorse stanziate, promesse o da acquisire, anche mediante convenzione da enti pubblici e privati. Sulla ricognizione e individuazione dei beni e delle risorse oggetto di successione esprime parere il Comitato universitario regionale di coordinamento competente per territorio;

assicura la suddetta gestione separata, secondo le norme del proprio ordinamento specifico, sino al subentro in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In vista di tale risultato, in contraddittorio con il pro-rettore delegato, è operata la predetta ricognizione e individuazione dei beni e delle risorse oggetto di scorporo;

adotta ogni atto e variazione statutaria conseguenti all'attuazione del presente accordo ivi compresa la rimodulazione della organizzazione e delle attività didattico-scientifiche, sia dell'Università di origine che del nuovo Ateneo, risultanti dalle operazioni di scorporo, per il migliore funzionamento delle rispettive autonomie secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo anche conto delle indicazioni desunte dal rapporto dell'Osservatorio sopra citato;

promuove sollecitamente la formazione degli organismi provvisori per la gestione del nuovo Ateneo, di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245, all'art. 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

come da deliberazioni del senato accademico in data 18 febbraio 1997 e del consiglio di amministrazione in data 20 febbraio 1997 provvede a trasferire le risorse finanziarie e le dotazioni organiche individuate in contraddittorio, di cui all'elenco, firmato dal rettore e dal pro-rettore delegato responsabile del procedimento, che viene allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.

B. - Il MURST:

si impegna, nell'ambito della programmazione del sistema universitario nazionale (che ha tra gli obiettivi prioritari il consolidamento, la realizzazione e la quantificazione degli interventi previsti dai piani di sviluppo, compresi quelli indicati dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995) ad assicurare una specifica dotazione di fondi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili tenendo conto delle esigenze operative per l'avvio delle sedi di nuova istituzione e delle valutazioni tecniche che, in ordine a queste ultime, saranno formulate dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

determina ed eroga per l'accreditamento alla gestione separata le quote di pertinenza del nuovo Ateneo, a valere sui fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

compensa, in qualsiasi momento, ogni importo, che debba essere recuperato in base al presente accordo dall'Università di origine e dal nuovo Ateneo, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo;

vigila sull'attuazione del presente accordo e dirime ogni contrasto che possa insorgere sulla validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione dell'accordo stesso. L'organismo di conciliazione o il soggetto indipendente cui verrà deferita la controversia con apposito decreto ministeriale, esperite le procedure per un accordo bonario, deciderà secondo equità dando preferenza alla soluzione che assicuri il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzato l'accordo medesimo.

Art. 4.

Obblighi degli enti locali

Al fine di assicurare l'attivazione del nuovo Ateneo, gli enti locali sottoscrittori del presente accordo, si impegnano a compiere le azioni congiunte necessarie per la sua realizzazione o rafforzamento e, comunque:

A. - La regione (deliberazione Giunta regionale del 20 novembre 1997),

si impegna:

ad inserire, in apposito programma regionale, da redigersi a cura dell'assessore per l'edilizia economica e popolare, la previsione della realizzazione di case-alloggio per studenti, anche a norma e con i finanziamenti di cui alle leggi numeri 457/1978 e 179/1992;

a provvedere con decreto del presidente della giunta regionale all'istituzione dell'E.D.I.S.U dell'Università degli studi del Sannio, al quale conferirà un finanziamento sulla base dei criteri che verranno adottati annualmente per la gestione delle attività degli altri E.D.I.S.U. della Campania in armonia con la legge regionale n. 9/1989;

incrementare, per i primi tre anni dalla istituzione del nuovo Ateneo, il capitolo di bilancio istituito con legge regionale n. 2/1997, per far fronte agli oneri relativi alle spese di primo insediamento, che verranno determinati nell'ordine di circa L. 500.000.000 annue, nelle leggi di bilancio di riferimento;

a stipulare accordi e convenzioni, ai sensi della legge n. 390/1991, con la istituenda Università e o con il Consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari, per lo svolgimento di specifiche attività, anche con proprio personale, finalizzate alla compiuta realizzazione del diritto agli studi universitari;

a mettere a disposizione del costituendo E.D.I.S.U, nel rispetto della normativa vigente, proprio personale, compatibilmente con le relative necessità;

a definire, per i primi tre anni, nei programmi regionali e comunitari, gli interventi e le iniziative funzionalmente connessi alla istituzione del nuovo Ateneo;

a velocizzare, ove possibile, con procedure d'urgenza, l'iter amministrativo relativo alle attività di insediamento dell'Ateneo Beneventano.

B. - La provincia di Benevento (deliberazione n. 54 del 29 maggio 1997):

conferma la locazione a canone ricognitorio per diciannove anni con opzione di acquisto degli immobili di proprietà dell'ente già destinati al nuovo Ateneo con delibera n. 110 in data 8 novembre 1996 e precisamente:

immobile denominato ex convento Sant'Agostino, riportato nei registri del catasto urbano alla partita 58, foglio 41, n. 2435 e ubicato in Benevento alla via Giovanni De Nicastro, n. 13;

immobile denominato ex IPAI in via San Pasquale, n. 7, riportato nei registri del catasto urbano alla partita 58, foglio 40, numeri 291, 584, 585.

C. - Il comune di Benevento (deliberazioni n. 42 del 10 marzo 1997 e n. 58 del 6 giugno 1997):

mette a disposizione del nuovo Ateneo per almeno cinque anni gli immobili già concessi:

a) comodato gratuito o canone ricognitorio:

Palazzo San Domenico, sito in piazza Guerrazzi composto da complessivi tre piani, oltre quello ammezzato e il sottotetto, riportato nel N.C.E.U. alla partita n. 731, foglio 41/e, particella 174;

Palazzo Bosco in piazza Roma, riportato nel N.C.E.U. alla partita n. 731, foglio 41/c, particella 1742, sub 5, 6, 7 e 8;

parte del complesso di via Calandra, come da planimetria acquisita agli atti, ricadente nell'appezzamento di terreno riportato in catasto urbano alla partita n. 559, partic. n. 18, del foglio di mappa n. 85 in corso di accatastamento al N.C.E.U.;

il terzo piano (IV livello) di Palazzo De Simone, sito alla piazza Venanzio Vari;

b) a canone ricognitorio con diritto di opzione in caso di alienazione dell'immobile:

l'edificio scolastico di via Pacifico (Rione Libertà) da destinare a sede dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche dell'Università degli studi del Sannio;

si impegna a dare destinazione d'uso universitario all'intero complesso San Vittorino, all'ex Palazzo INPS (Piazza Roma), a Palazzo Bosco, a Palazzo S. Domenico, all'intero complesso di via Calandra, all'ex IPAI e all'ex Convento S. Agostino, alla ex Caserma Guidoni;

si impegna, altresì, per la ristrutturazione della parte comunale del predetto immobile San Vittorino, nel centro storico;

si impegna per la destinazione a scopi universitari dello spazio (cosiddetta «rotonda») adiacente al polo didattico di via Calandra e a favorire il trasferimento dell'istituto magistrale «Guacci» in altro edificio nonché per l'insediamento di un orto botanico e delle relative strutture di ricerca scientifica in funzione dell'attività dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche nell'area di Santa Clementina;

rilascia, con procedura di urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, le relative autorizzazioni e/o le necessarie concessioni, con le appropriate destinazioni d'uso, eventualmente anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG). Ove necessario, per consentire l'acquisizione in modo contestuale dalle altre amministrazioni e dagli organi interni dell'amministrazione comunale dell'insieme degli adempimenti approvativi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, resi obbligatori da norme statali e regionali vigenti, il sindaco convoca e presiede apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Obblighi degli associati pubblici e privati

Gli altri sottoscrittori pubblici e privati del presente accordo, interessati a cooperare per l'attivazione, sostegno e sviluppo del nuovo Ateneo, si obbligano irrevocabilmente e rispettivamente a quanto segue:

Il Consorzio universitario (deliberazioni n. 37 del 20 maggio 1997 e n. 78 del 7 ottobre 10/1997):

per almeno cinque anni assume l'onere e garantisce il pagamento dei canoni ricognitori per gli immobili ad uso universitario;

si impegna, altresì, a far svolgere le attività lavorative del personale comandato presso di sé nelle strutture della istituenda Università, tranne tre unità, determinandone modalità di impiego mediante apposita convenzione tra i due enti;

si impegna, infine, a trasferire all'istituendo Ateneo:

un contributo finanziario di lire un miliardo annuo per il quinquennio 1997/2001;

le risorse finanziarie che la regione Campania a tale scopo ha destinato o destinerà al Consorzio, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2.

La Camera di commercio (deliberazione n. 132 del 4/6/1997):

si dichiara disponibile a conferire, mediante apposita convenzione da stipularsi con la nascente Università, risorse e servizi, che è in grado di fornire nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;

si impegna a conferire per l'anno finanizario 1997 almeno L. 330.000.000 (dei quali L. 130.000.000 per costituire il Centro di integrazione statistica dell'area beneventana - CISAB) per le predette finalità, salva la possibilità, anche per il futuro, di conferire servizi e di valutare un ulteriore apporto finanziario nel rispetto della normativa contabile vigente per gli enti camerali;

assicura, inoltre, per le medesime finalità, la disponibilità, con le modalità che saranno definite con apposita convenzione da stipularsi con la nascente Università, delle proprie banche dati nonché di ogni ulteriore forma di collaborazione in tema di collegamento scuola-ricerca-impresa.

Art. 6.

Norma finale

Le clausole del presente accordo possono essere modificate esclusivamente mediante patto aggiuntivo sottoscritto da tutte le parti firmatarie.

Il presente accordo può dare luogo a successivi protocolli applicativi tra uno o più soggetti sottoscrittori del medesimo, in coerenza con le sue clausole, fatta salva la possibilità di messa a disposizione del nuovo Ateneo di ulteriori risorse aggiuntive.

Lì, 29 dicembre 1997

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Per l'Università
Il rettore: DONSI

Per la regione (firma illeggibile)

Per la provincia
Il presidente: RUSSO

Per il comune
Il sindaco: VIESPOLI

Per il consorzio universitario
Il presidente: PERLINGIERI

Per la camera di commercio
Il presidente: COSTANZO

ISTITUENDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
CON SEDE IN BENEVENTO

Procedimento di attivazione della nuova Università del Sannio (già sede gemmata in Benevento dell'Università degli studi di Salerno)

Verbale di ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università gemmante e da attribuire all'istituenda Università del Sannio.

Il giorno 20 novembre 1997, alle ore 18, presso il rettorato dell'Università degli studi di Salerno, con sede in Fisciano, sono convenuti:

da una parte:

per l'Università degli studi di Salerno, il prof. Giorgio Donsi, rettore pro-tempore;

dall'altra:

per la istituenda Università del Sannio, il prof. Pietro Perlingieri, pro-rettore delegato, nominato con decreto rettorale in data 9 ottobre 1997, n. 4671, responsabile, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, del procedimento di attivazione della nuova Università.

Premesso:

che, a termini del sottoscritto accordo di programma, le parti così come sopra convenute devono procedere in contraddittorio alla formale ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università gemmante e da attribuire alla istituenda Università;

che i criteri seguiti per la ripartizione del budget Salerno-Benevento sono quelli indicati nella relazione della commissione istruttoria mista senato accademico, consiglio di amministrazione, delegati del rettore, alla quale si sono uniformati il consiglio di amministrazione, nell'adottare la delibera in data 20 febbraio 1997, ed il senato accademico in data 18 febbraio 1997;

convengono su quanto segue:

1) *Risorse finanziarie:*

la somma complessiva di L. 13.062.076.000 alla data del 10 febbraio 1997, così composta: L. 9.470.076.000 per spese obbligatorie e non obbligatorie (budget) e L. 3.592.000.000 per spese non obbligatorie su residui di bilancio (una tantum); la quota di budget, calcolata secondo i criteri approvati unanimemente dal consiglio di amministrazione in data 20 febbraio 1997, che ammontava a L. 9.470.076.000 al 10 febbraio 1997, sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia secondo gli stessi criteri, per tenere conto delle variazioni intervenute soprattutto nella quota di organico coperta. Il budget assegnato include il costo di tre contratti per collaboratori linguistici a fronte dell'attività oggi prestata da lettori in servizio presso l'Università gemmante. Allo stesso modo sarà ricalcolata la somma di L. 3.592.000.000 «una tantum» per spese non obbligatorie sui residui di bilancio;

la somma di L. 10.200.000.000 «una tantum» per l'edilizia;

ulteriori fondi ministeriali assegnati successivamente alla data del 10 febbraio 1997 all'Università degli studi di Salerno e riservati alla costituenda Università;

somme effettivamente pagate dagli studenti iscritti nella sede gemmata per tasse e contributi, già ammontanti per l'anno 1996 a L. 1.541.308.148.

2) *Dotazione organico del personale docente:*

docenti ordinari n. 25;

docenti associati n. 32;

ricercatori n. 38.

3) *Dotazione organico del personale non docente:*

n. 36 posti oltre n. 6 unità di personale comandato da altri enti, già in servizio presso la sede di Benevento, e le attuali 18 unità messe a disposizione dal consorzio universitario.

4) *Individuazione di beni mobili:*

come da deliberazione del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1997 confluiranno nel bilancio autonomo del nuovo Ateneo le risorse didattiche, scientifiche, strumentali, già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati.

In particolare:

i beni mobili riportati nell'inventario dell'Università (sede gemmata di Benevento) dal n. 1 al n. 1961 per un valore patrimoniale di L. 1.599.542.788 alla data del 30 settembre 1997;

i beni mobili riportati nell'inventario del Centro interdipartimentale per gli studi aziendali, economici e sociali dal n. 35 al n. 1167 per un valore patrimoniale di L. 158.366.079 alla data del 30 settembre 1997;

i beni librari riportati nell'inventario della biblioteca del citato Centro interdipartimentale dal n. 1 al n. 21657 per un valore patrimoniale di L. 2.181.249.214 alla data del 30 settembre 1997;

i beni mobili nell'inventario dei corsi di laurea in scienze biologiche ed in scienze geologiche dal n. 1 al n. 409 per un valore patrimoniale di L. 505.526.555 alla data del 30 settembre 1997;

i beni mobili riportati nell'inventario del dipartimento di scienze fisiche «E.R. Caianiello» per il corso di laurea in scienze geologiche dal n. 1G al n. 179G alla data del 30 settembre 1997 per un valore patrimoniale di L. 367.198.103;

i beni librari riportati nell'inventario della biblioteca dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche dal n. 1 al n. 587 per un valore patrimoniale di L. 100.814.891 alla data del 30 settembre 1997;

i beni mobili riportati nell'inventario della facoltà di ingegneria dal n. 1 al n. 1040 per un valore patrimoniale di L. 6.026.730.436 alla data del 30 settembre 1997;

i beni librari riportati nell'inventario della biblioteca della facoltà di ingegneria dal n. 1 al n. 2847 per un valore patrimoniale di L. 658.844.813 alla data del 30 settembre 1997;

i beni mobili comunque acquistati con fondi destinati alla sede gemmata di Benevento. I beni verranno materialmente trasferiti, qualora già non lo siano, presso la sede della istituenda Università del Sannio.

I convenuti prendono atto di tutte le risorse, ed in particolare del patrimonio immobiliare, messo a disposizione dagli enti firmatari dell'accordo di programma e dettagliatamente descritto nel predetto accordo.

Convengono, altresì, che alla data di concessione dell'autonomia la istituenda Università del Sannio subentrerà in tutti i rapporti giuridici posti in essere dall'Università degli studi di Salerno nell'interesse e per il funzionamento della sede gemmata di Benevento.

Eventuali casi o situazioni non previste nel presente atto saranno, se necessario, oggetto di ulteriore contraddittorio fermo restando quanto contenuto nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università degli studi di Salerno citate in premessa.

Le parti, come sopra costituite, sottoscrivono per accettazione il presente verbale, che viene allegato all'accordo di programma di cui fa parte integrante.

Per l'istituenda Università degli studi del Sannio
Il pro-rettore: PERLINGIERI

Per l'Università degli studi di Salerno
Il rettore: DONSI

98A0113

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 22 dicembre 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1994 con il quale l'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia in data 27 novembre 1997, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1997, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene, da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1994, il seguente sanitario: Pischedda dott. Lelio, medico dirigente di primo livello della terza divisione di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

98A0185

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate «Augmentin», della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), «Neoduplamox» della società Procter & Gamble Holding S.p.a., con sede in Roma, «Clavulin» della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in Segrate (Milano), nelle confezioni da 12 bustine granulato da 312,5 mg, risultano classificate in classe C;

Viste le domande del 2 febbraio 1996 e del 7 marzo 1997 con cui la società SmithKline Beecham S.p.a. chiede la riclassificazione della specialità medicinale denominata «Augmentin», A.I.C. n. 026089058, nella confezione da 12 bustine pediatriche da 312,5 mg, al prezzo di L. 9.500 I.V.A. compresa riallineandolo a quello della confezione 12 bustine da 1 g, A.I.C. n. 026089108, della medesima specialità medicinale collocata in classe A al prezzo di L. 30.500 I.V.A. compresa; del 28 febbraio 1996 e del 13 maggio 1997 con cui la società Procter & Gamble Holding S.p.a. chiede la riclassificazione della specialità medicinale denominata «Neoduplamox», A.I.C. n. 026141111, nella confezione 12 bustine pediatriche da 312,5 mg al prezzo di L. 9.500 I.V.A. compresa riallineandolo a quello della confezione 12 bustine da 1 g, A.I.C. n. 026141198, della medesima specialità medicinale collocata in classe A al prezzo di L. 30.500 I.V.A. compresa; del 14 marzo 1996 e dell'8 aprile 1997 con cui la società Fournier Pierrel Farma S.p.a. chiede la riclassificazione della specialità medicinale denominata «Clavulin», A.I.C. n. 026138127, nella confezione 12 bustine pediatriche da 312,5 mg al prezzo di L. 9.500 I.V.A. compresa, riallineandolo a quello delle confezioni da 12 bustine da 1 g, A.I.C. n. 026138192, della medesima specialità medicinale collocata in classe A al prezzo di L. 30.500 I.V.A. compresa;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 10 giugno 1997 e del 4 agosto 1997, con le quali sono state accolte le richieste di riclassificazione e l'inserimento in classe A delle specialità medicinali sopra citate, avendo le predette società accettato la proposta di allineamento del prezzo delle proprie confezioni da 12 bustine pediatriche da 312,5 mg a quello delle proprie confezioni da 12 bustine da 1 g;

DISPONE:

Art. 1.

Le specialità medicinali di seguito elencate sono classificate in classe A con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo I.V.A. inclusa	Classe
AUGMENTIN	SmithKline Beecham S.p.a.	12 bustine pediatriche 312,5 mg	026089058	9.500	A
NEODUPLAMOX	Procter & Gamble Holding S.p.a.	12 bustine pediatriche 312,5 mg	026141111	9.500	A
CLAVULIN	Fournier Pierrel Farma S.p.a.	12 bustine pediatriche 312,5 mg	026138127	9.500	A

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 2

98A0159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 1998.

Approvazione delle modifiche apportate ad alcuni articoli dello statuto della società Pricoa Vita S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 14 marzo 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato a Pricoa Vita S.p.a., con sede in Milano, via Tommaso Grossi, 2;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Pricoa Vita S.p.a. in data 11 settembre 1997, inerente le modifiche statutarie derivanti e variazioni apportate all'art. 3 (sede sociale) ed all'art. 7 (assemblea ordinaria e straordinaria);

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale di Pricoa Vita S.p.a., con sede in Milano, via Tommaso Grossi n. 2, con le modifiche apportate all'art. 3 (sede sociale) ed all'art. 7 (assemblea ordinaria e straordinaria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A0161

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Udito il parere positivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 84, con lo spostamento della numerazione successiva, viene inserita la seguente modifica statutaria:

Art. 85.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

FINALITÀ, NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE

1. *Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standard formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso Università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito. L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

2. *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che, lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente, i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

3. *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

4. *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell' ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 86.

Ordinamento didattico

1. *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o piu corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna, autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 85.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati. Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 85.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunciabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2. *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum*.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica, secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco della attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. *Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti. Il CCL predispone annualmente, per

ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse.

La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente e obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

4. *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

4.1. *Aree didattico-formative.*

A. Fase formativa di base.

1. *Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.*

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in area cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.*

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. Fase preclinica.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause della malattia dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario.

conoscere il rapporto tra microrganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia-generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego al fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'equipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. Fase clinica.

7. *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare un'adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomo-patologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomo-patologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. *Area di pediatria generale e specialistica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. *Area di ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

4.2. *Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.*

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 85.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

4.3. *Corso di lingua inglese.*

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad una votazione espressa in trentesimi.

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

5. *Piano di studi ed esami.*

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento.

Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità. Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove di esame.

Art. 87.

Sperimentazione didattica

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 1 e 5 dell'art. 86 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 88.

Tirocinio

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati, aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 89.

Norme finali e transitorie

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico d'Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996-97 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma dell'art. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 ottobre 1997

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A0133

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 gennaio 1998, n. 3/E.

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate
Alla direzione generale degli affari generali e del personale
Al segretariato generale
Ai ministeri
Alle ragionerie centrali dei ministeri
Alla ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al Servizio centrale degli ispettori trubutari
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Premessa

In attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi locali, è stato emanato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha:

- istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articoli da 1 a 45);
- soppresso il contributo per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n,. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernente l'addizionale per l'assistenza malattia dei pensionati e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alcuni tributi, quali l'imposta locale sui redditi, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti, i cui presupposti si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione (in via generale 1° gennaio 1998) , sono effettuati anche successivamente a tale data (articolo 36);

- dettata una specifica disciplina in merito alla decorrenza degli effetti dell'istituzione dell'IRAP e della soppressione dei predetti contributi e tributi per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (articolo 37);
- rivisti gli scaglioni di reddito e le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (articolo 46);
- rivista la disciplina e gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia ai fini dell'IRPEF (articolo 47);
- modificate le detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa minore ai fini dell'IRPEF (articolo 48);
- aumentata la riduzione dall'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai fini della determinazione dell'imponibile, fissata nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (articolo 48);
- ridotta la percentuale prevista per gli oneri che danno diritto ad una detrazione dall'IRPEF (articolo 49);
- istituita una addizionale regionale all'IRPEF (articolo 50);
- riordinata la disciplina dei tributi locali (articoli da 51 a 64).

Di seguito vengono illustrate le disposizioni concernenti la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF, nonché quelle dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti e gli indirizzi generali, così da consentirne una uniforme interpretazione da parte degli Uffici. Restano confermati i chiarimenti in merito all'attribuzione delle nuove detrazioni in sede di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati, già forniti con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. Va, inoltre, precisato che con l'approvazione del decreto legislativo in esame risultano superate e tacitamente abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, concernente l'adeguamento ai fini dell'IRPEF delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 245.

1. Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

1.1 Generalità

L'articolo 46 del decreto legislativo in commento sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 del TUIR, concernente gli scaglioni e le aliquote ai fini della determinazione dell'IRPEF. Per effetto della nuova formulazione del citato comma 1, gli scaglioni di reddito risultano ridotti da sette a cinque e sono modificate anche le precedenti aliquote.
Si precisa che l'articolo 11 in esame e stato modificato, con l'inserimento di un ulteriore comma, anche dal decreto legislativo di attuazione della delega recata dall'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio. Al riguardo, saranno fornite apposite istruzioni unitamente a quelle relative, appunto, alla citata imposta sostitutiva.

1.2 Nuove aliquote e scaglioni di reddito

Le nuove aliquote e gli scaglioni di reddito sono i seguenti:
a) fino a lire 15.000.000 .... 18,5%;
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 26,5%;
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 .... 33,5%;
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 .... 39,5%;
e) oltre lire 135.000.000 .... 45,5%.
Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo, i nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di reddito sono imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 1998, con la sola esclusione degli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR. Per questi ultimi, infatti, assoggettabili a tassazione separata, applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti, il comma 2 dello stesso articolo 66 stabilisce che la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1999 e, quindi, dal 1° gennaio 2000. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del TUIR, qualora nell'anno in cui avrebbe dovuto essere percepito il reddito, successivamente assoggettato, quale arretrato, al regime di tassazione separata, non siano state fruite, in tutto o in parte, le detrazioni di imposta spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR, queste sono riconosciute, per la parte non fruita, in diminuzione dell'imposta risultante dall'applicazione del regime di tassazione separata, negli ammontari previsti per l'anno cui si riferisce il reddito.
Resta fermo che l'imposta lorda è determinata applicando le suddette aliquote per scaglioni di reddito al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati, nell'articolo 10 del TUIR, tenuto conto, per i non residenti, di quelli espressamente menzionati nell'articolo 21, comma 2, dello stesso TUIR.

1.3. Trattamento tributario delle indennità di fine rapporto

Il comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo in commento, modifica l'articolo 17, comma 1, del TUIR relativamente all'importo della riduzione da operare dall'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai fini della determinazione dell'imponibile. La riduzione in questione è elevata da lire 500mila a lire 600mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. La modifica intende compensare il maggior aggravio della tassazione delle indennità in questione a seguito dell'applicazione dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove aliquote e, pertanto, il nuovo importo della riduzione va applicato a tutte le indennità di fine rapporto e a quelle equipollenti che vengono assoggettate a tassazione applicando, appunto, i nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote. Al riguardo, si precisa che, coerentemente con quanto già chiarito in analoghe occasioni (ad esempio, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 a proposito della nuova disciplina delle somme concesse per incentivi all'esodo) le nuove disposizioni in esame, relative agli scaglioni di reddito, alle aliquote e alla riduzione sopra evidenziata, si applicano per le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonché per le altre indennità corrisposte a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro che decorrono dal 1° gennaio 1998, vale a dire nei confronti di soggetti che il 31 dicembre 1997 erano in costanza di servizio e il cui diritto alla percezione delle somme sorge, quindi, dal primo gennaio 1998.

2. Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

2.1 Generalità

L'articolo 47 del decreto legislativo in esame ha sostituito, con effetto dal primo gennaio 1998, l'articolo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia. La nuova formulazione dell'articolo 12 contiene la modifica degli importi in vigore nel 1997, ma soprattutto una revisione della disciplina precedentemente in vigore al fine di apportare semplificazioni, consentire una più completa utilizzazione delle detrazioni in questione e superare anche talune incongruenze.
Resta confermato che le detrazioni per carichi familiari si effettuano dall'imposta lorda e fino a concorrenza della stessa. Resta, altresì, confermato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

2.2 Limite di reddito per essere considerato a carico

Per quanto riguarda il limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, il comma 4 del nuovo articolo 12 stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, e che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica. Si

ricorda che le retribuzioni in questione sono esenti dall'IRPEF e, pertanto, non sono comprese nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a carico. Se l'importo del reddito complessivo del familiare, così ricostruito, risulta superiore al predetto limite di lire 5.500.000, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione per carichi familiari. E' appena il caso di sottolineare che il limite di reddito per essere considerato a carico è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Pertanto, se al termine del periodo d'imposta il familiare possiede un reddito complessivo, come sopra determinato, superiore a detto limite, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i mesi in cui il familiare è stato privo di reddito ed anche se il reddito è stato prodotto nell'ultimo giorno del periodo d'imposta considerato.

2.3 Detrazione per coniuge a carico

Il nuovo testo dell'articolo 12 del TUIR conferma, al comma 1, lettera a), l'attribuzione di una specifica detrazione per il coniuge a carico a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato. L'importo della detrazione è ancora graduato in relazione al reddito del contribuente, tuttavia, in base alla nuova formulazione della lettera a), ai fini dell'individuazione della detrazione spettante, si deve fare riferimento al reddito complessivo del contribuente e non più al reddito imponibile. Pertanto, rispetto alla previgente disciplina, la detrazione d'imposta non è più influenzata dalla presenza di oneri deducibili eventualmente sostenuti da parte del contribuente, superando la precedente incongruenza. Si ricorda, infatti, che, nel precedente sistema, il sostenimento di oneri da parte del contribuente produceva effetti diversi circa l'importo della detrazione d'imposta spettante, a seconda che si trattasse di oneri deducibili, da portare in diminuzione del reddito complessivo, ovvero di oneri che danno diritto alla detrazione, che, come tali, non influenzano il reddito imponibile.
Gli importi della detrazione per coniuge a carico sono stati così determinati:

- lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
- lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
- lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
- lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000.

2.4 Detrazione per figli e altri familiari a carico

Particolarmente innovativa è la disciplina fissata per i figli e gli altri familiari a carico, per i quali è stata eliminata la previgente distinzione relativa all'importo della detrazione e alle modalità di attribuzione della stessa.
Infatti, l'articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR (che in pratica sostituisce le precedenti lettere b) e c), nonché il comma 2) stabilisce che per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il

contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compete una detrazione complessivamente di importo pari a lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, con riferimento alla detrazione spettante per i figli, che se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si e successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, si applica per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, mentre per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per i figli e gli altri familiari a carico.

Per quanto riguarda i soggetti che possono dare diritto alla detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, si ricorda che l'articolo 433 del codice civile stabilisce che sono tenuti a prestare gli alimenti il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Pertanto, tenuto conto che lo stesso articolo 12, comma 1, del TUIR, alla lettera a), stabilisce una specifica detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la detrazione quale "altro familiare" può spettare soltanto per il coniuge che, invece, sia separato o divorziato. Per quanto riguarda i figli, si sottolinea che nella nuova formulazione della lettera b) dell'articolo 12 si fa riferimento ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, e agli altri familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile, mentre non è stata riprodotta la specifica previsione relativa ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Ne consegue che per i figli la detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che questi siano compresi tra i soggetti indicati nel citato articolo 433 del codice civile, cosicché nessun rilievo assume, quindi, ora, la circostanza che i figli abbiano o meno superato i predetti limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito, poiché ai fini dell'attribuzione della detrazione non passano mai nella categoria di "altri familiari". Da ciò discende, inoltre, che nell'ipotesi di assenza fisica dell'altro genitore, per decesso o mancato riconoscimento (non più anche nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore, ma esclusivamente a carico del contribuente) compete per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge in luogo di quella per i figli, indipendentemente dall'età del figlio stesso.

Si ricorda che la prestazione del servizio militare di leva da parte del figlio non fa perdere il diritto alla detrazione.

Va precisato che l'importo è fissato complessivamente (non più per quanto riguarda i figli per quota singola per ciascun genitore) e per ciascun figlio o altro familiare a carico. La distinzione tra figli e altri familiari rileva, quindi, effettivamente soltanto nella predetta ipotesi di assenza fisica dell'altro genitore.

La detrazione compete, come si è già detto, soltanto con riferimento ai figli e agli altri familiari a carico che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e va ripartita fra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

In merito a questo punto va chiarito che la nuova formulazione della norma attribuisce volutamente, anche per quanto riguarda i figli, maggiore discrezionalità al contribuente nello stabilire la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto. Infatti, come chiarito anche nella relazione illustrativa del provvedimento, la fissazione di un importo complessivo da ripartire tra gli aventi diritto ha consentito l'eliminazione del precedente comma 2 dell'articolo 12, che prevedeva le ipotesi in cui la detrazione per figli a carico spettava in misura doppia e raggiunge effetti redistributivi migliori di quelli ottenibili con il previgente sistema, poiché è possibile la piena utilizzazione della detrazione attribuendo la quota di detrazione non fruita, per qualunque motivo, da un genitore all'altro genitore. In pratica, la detrazione per i figli non deve necessariamente essere suddivisa al 50 per cento tra i genitori. Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda la detrazione per altri familiari a carico per la quale, però, era già previsto un importo totale da ripartire tra gli aventi diritto. Resta fermo che se il contribuente fruisce al 100 per cento della detrazione per un figlio o un altro familiare a carico nessun altro soggetto può fruire della detrazione per quel figlio o altro familiare a carico, così come se ne fruisce, ad esempio, all'80 per cento gli altri aventi diritto non possono che ripartire il rimanente 20 per cento. Qualora gli aventi diritto fruiscano della detrazione in misura complessivamente superiore a L. 336.000, gli uffici procederanno a rideterminare la stessa in quote uguali fra gli aventi diritto medesimi; resta ferma la possibilità di provare da parte di uno degli aventi diritto la correttezza della misura della detrazione attribuitasi e, in tal caso, l'ufficio procederà alla corrispondente riduzione della detrazione spettante agli altri aventi diritto.

3. Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa

L'articolo 48 del decreto legislativo in commento sostituisce l'articolo 13 del TUIR, concernente le altre detrazioni dall'imposta.

3.1. Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Il comma 1 del nuovo articolo 13 del TUIR, sostituendo i commi 1 e 2 del precedente articolo 13, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo di lavoro dipendente. Gli importi della detrazione per lavoro dipendente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, risultano, dunque, così fissati:

a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e superiore a lire 100.000.000.

Il successivo comma 2 del nuovo articolo 13 del TUIR introduce una previsione del tutto nuova in base alla quale se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.

Resta confermato, invece, che le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, ne in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti

agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva. Si ricorda che ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili.
Si precisa, altresì, che le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio. In merito a queste ultime si conferma che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio e stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.
Infine, si ricorda che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto e che, tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni.

3.2 Detrazione per redditi di lavoro autonomo e d'impresa

Il comma 3 del nuovo articolo 13 del TUIR stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR o di impresa di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per redditi di lavoro dipendente, graduata in relazione all'ammontare del reddito di lavoro autonomo e d'impresa.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle detrazioni in questione risultano così fissati :
a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.
Resta confermato che le detrazioni in questione spettano con riferimento al reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR e al reddito d'impresa minore di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR. Non possono fruire delle detrazioni in questione, dunque, i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 49 del TUIR, cioe, ad esempio quelli costituiti da diritti di autore o collaborazioni, coordinate e continuative, etc. e neppure i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), dello stesso TUIR, così come sono esclusi dal diritto alle detrazioni i redditi di imprese in contabilità ordinaria e quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui allo stesso articolo 81, comma 1, lettera i), del TUIR.
Resta, inoltre, confermato che le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente.

4. Detrazioni per oneri

L'articolo 49 del decreto legislativo in esame stabilisce, al comma 1, che ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, è fissata al 19 per cento. Il successivo comma 2 precisa che la disposizione si applica con riferimento agli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Risulta evidente che il legislatore ha usato una formula ampia e generica per ridurre dal 22 per cento al 19 per cento l'importo della detrazione prevista per gli oneri che danno diritto ad una detrazione. In tal modo ha evitato di individuare tutte le disposizioni, contenute o meno nel TUIR, che fissavano al 22 per cento l'importo della detrazione spettante. In pratica, per tutti gli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 1998, per i quali in assenza di questa modifica normativa, si sarebbe applicata la detrazione del 22 per cento, il contribuente ha diritto, invece, ad una detrazione del 19 per cento.
A titolo di esempio, rientrano nella previsione normativa gli oneri indicati negli articoli 13-bis, 91-bis, 110-bis e 114 del TUIR, nonché gli interessi passivi per mutui stipulati per ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo di questa disposizione le spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili, per le quali l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha istituito una specifica detrazione, fissata nell'importo del 41 per cento.

5. Addizionale regionale all'IRPEF

5.1 Generalità

L'articolo 50 del decreto legislativo in esame istituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 1998 (cfr. articolo 66 del decreto legislativo stesso), l'addizionale regionale

all'IRPEF. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

5.2 Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 2 del TUIR, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 del TUIR, cioè i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo. Pertanto, non sono soggetti all'addizionale regionale all'IRPEF:

- i contribuenti soggetti all'IRPEG;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti a tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde una IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-bis del TUIR (carichi di famiglia, lavoro dipendente o autonomo e impresa minore e oneri che danno diritto alla detrazione) e dei crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso TUIR (credito d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero), non devono IRPEF ovvero devono IRPEF per un importo non superiore a lire 20.000.

5.3 Base imponibile e aliquota

I contribuenti che, secondo quanto specificato nel precedente paragrafo, sono soggetti all'addizionale regionale, determinano l'importo dovuto applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente è residente, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo non hanno concorso utili distribuiti da società ed enti, la base imponibile dell'addizionale regionale e la medesima dell'IRPEF. Se, invece, al reddito complessivo hanno concorso i predetti utili, la base imponibile è determinata sottraendo dal reddito complessivo, indicato nel rigo N1 del Mod. 740 o nel rigo 6 del Mod. 730/3, gli oneri deducibili, esposti nel rigo N3 del Mod. 740 o nel rigo 8 del Mod. 730/3. Da ciò consegue che i crediti d'imposta sui dividendi di cui all'articolo 14 del TUIR, indicati nel rigo N2 del mod. 740 o nel rigo 7 del mod. 730 non sono assoggettati all'addizionale regionale. Inoltre, la predetta addizionale regionale non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo.
L'aliquota dell'addizionale regionale e fissata, tra lo 0,50 e l'un per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Ai fini dell'individuazione della aliquota da applicare e della Regione a favore della

quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, determinato a norma degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, si ricorda che, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 59 citato, a norma del predetto articolo 58, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento all'ultimo domicilio fiscale del de cuius.
Va precisato che per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.

5.4 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale all'IRPEF è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta. La base imponibile sarà costituita dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente sul quale il sostituto effettua le operazioni di conguaglio, comprensivo anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare. La base imponibile risulterà già al netto di oneri che il sostituito abbia chiesto di escludere dalla formazione del reddito da assoggettare ad IRPEF. Per coerenza interpretativa si ritiene che, anche in sede di trattenuta alla fonte, vadano esclusi dall'assoggettamento all'addizionale regionale i redditi soggetti a tassazione separata al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti. L'aliquota da applicare è, in linea generale, quella fissata dalla regione in cui il sostituito ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima del termine del 31 dicembre e, quindi, di conguaglio in corso d'anno, l'aliquota da applicare deve essere determinata con riferimento alla regione in cui il sostituito ha la residenza all'atto delle operazioni di conguaglio. L'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto dal sostituto d'imposta deve essere indicato nella certificazione unica a fini fiscali e previdenziali che quest'ultimo è tenuto a consegnare. Se il sostituito possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale all'IRPEF, dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal sostituto d'imposta. Poiché l'aliquota è fissa, il sostituito potrà procedere o determinando l'addizionale sul reddito complessivo depurato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, oppure determinando l'addizionale su tutto il reddito complessivo e sottraendo dall'importo che ne risulta quanto già trattenuto dal sostituto d'imposta.

5.5 Versamenti e compensazioni

L'addizionale regionale e versata in unica soluzione, cioe non e dovuto alcun acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute dovute in sede di conguaglio e del saldo dell'IRPEF, dovuto in base alla dichiarazione. Il versamento va effettuato alla regione in cui il contribuente ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale è versata sulla base del domicilio fiscale del sostituito alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio e, quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine del periodo d'imposta, in base al domicilio fiscale del sostituito a tale data.
Per i contribuenti titolari di partita IVA è possibile il versamento unitario e la compensazione dei debiti e crediti di imposte e contributi anche con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF. E' stato, infatti, opportunamente integrato l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante, tra l'altro, norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e i relativi versamenti, con l'inserimento di una ulteriore lettera concernente l'addizionale regionale all'IRPEF.
In merito ai versamenti e alle compensazioni dell'addizionale regionale all'IRPEF saranno fornite ulteriori separate istruzioni.

5.6 Dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, etc.

Per espressa previsione normativa, per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF. Da ciò consegue, ad esempio, che i dati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF devono essere esposti nella dichiarazione dei redditi, naturalmente per i contribuenti che presentano tale dichiarazione e che, se il contribuente si avvale dell'assistenza fiscale, il soggetto che presta l'assistenza deve determinare anche l'addizionale regionale all'IRPEF, eventualmente dovuta.
Si applica anche il differimento dei termini previsto, a favore degli eredi dei contribuenti deceduti, dall'articolo 65 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
E', inoltre, previsto che le regioni partecipino alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale, segnalando elementi e notizie e che, dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria, devono provvedere all'effettuazione degli eventuali rimborsi richiesti dai contribuenti. Da ciò consegue che eventuali istanze di rimborso della predetta addizionale devono essere rivolte direttamente alla regione competente, cioe a quella cui e stato effettuato il relativo versamento, entro i termini previsti per le istanze di rimborso dell'IRPEF.

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A0186

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale del 10 gennaio 1998 è stato revocato il decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1997, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Spanò Vita alla sede di Alcamo, distretto notarile di Trapani.

98A0162

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 gennaio 1998

Dollaro USA	1797,69
ECU	1944,74
Marco tedesco	983,96
Franco francese	293,85
Lira sterlina	2928,08
Fiorino olandese	873,26
Franco belga	47,700
Peseta spagnola	11,612
Corona danese	258,36
Lira irlandese	2462,84
Dracma greca	6,241
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1256,69
Yen giapponese	13,736
Franco svizzero	1209,34
Scellino austriaco	139,87
Corona norvegese	237,99
Corona svedese	223,65
Marco finlandese	324,93
Dollaro australiano	1171,73

98A0220

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 75 del 4 dicembre 1997

È autorizzata la modifica degli stampati della specialità medicinale ULTIVA nelle confezioni di seguito indicate in conformità al D.P.R. n. 309/1990:

«Ultiva» 5 flaconi da 1 mg; A.I.C. n. 033003017/M;

«Ultiva» 5 flaconi da 2 mg; A.I.C. n. 033003029/M;

«Ultiva» 5 flaconi da 5 mg; A.I.C. n. 033003031/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 76 del 9 dicembre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HUMATROPE nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Humatrope» tubofiala 18 UI; A.I.C. n. 026962047;

«Humatrope» tubofiala 36 UI; A.I.C. n. 026962050;

«Humatrope» tubofiala 72 UI; A.I.C. n. 026962062;

«Humatrope» flacone 4 UI; A.I.C. n. 026962011;

«Humatrope» flacone 16 UI; A.I.C. n. 026962023.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze),

è modificata come segue:

il quantitativo del principio attivo è espresso oltre che in UI anche in «mg».

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto sino ad esaurimento scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 79 dell'11 dicembre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CLIMARA nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Climara 50»: 4 sistemi transdermici; A.I.C. numero 030183014/M;

«Climara 50»: 12 sistemi transdermici; A.I.C. numero 030183026/M;

«Climara 100»: 4 sistemi transdermici; A.I.C. numero 030183038/M;

«Climara 100»: 12 sistemi transdermici; A.I.C. numero 030183040/M.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - Milano,

è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 80 dell'11 dicembre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DIPEPTIVEN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Dipeptiven»: flacone 50 ml; A.I.C. n. 032188017;

«Dipeptiven»: flacone 100 ml; A.I.C. n. 032188029;

«Dipeptiven»: flacone 250 ml; A.I.C. n. 032188031.

Titolare A.I.C.: Fresenius AG - 61343 Bad Homburg (Germania),

è modificata come segue:

la produzione della specialità medicinale è ora effettuata presso lo stabilimento della Leopold Pharma GmbH - Graz - Austria.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 81 dell'11 dicembre 1997

È approvata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, per la specialità medicinale ROFERON-A nelle confezioni:

«Roferon-A 3» 1 flac. soluz. iniett. 3.000.000 U.I.; A.I.C. n. 025839010;

«Roferon-A 6» 1 flac. soluz. iniett. 6.000.000 U.I.; A.I.C. n. 025839059;

«Roferon-A 9» 1 flac. soluz. iniett. 9.000.000 U.I.; A.I.C. n. 025839022;

«Roferon-A 18» 1 flac. soluz. iniett. 18.000.000 U.I.; A.I.C. n. 025839034,

limitatamente ai paragrafi:

2. Composizione qualitativa e quantitativa: la nuova composizione è: «Roferon-A è disponibile in flaconi come soluzione iniettabile pronta all'uso».

Ogni flacone contiene: 3 milioni di unità internazionali (MUI) di interferone alfa - 2a (*) per millilitro, 6 MUI/1 ml, 9 MUI/1 ml o 18 MUI/3 ml.

3. Forma farmaceutica.

4.3.4 Controindicazioni.

4.4 Avvertenze speciali e speciali precauzioni d'uso.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento.

4.8 Effetti indesiderati.

5.1 Proprietà farmacodinamiche.

6.3 Validità,

e dei corrispondenti capitoli del foglio illustrativo.

Sono approvati gli stampati allegati al presente decreto che sostituiscono i precedenti.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Contiene 10% di sovradossaggio di volume, e sovradosaggio di produzione.

Decreto di variazione A.I.C./UAC n. 92 del 18 dicembre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DAUNOXOME nelle forme, confezioni e alle condizioni qui di seguito indicate:

«Daunoxome» flacone da 25 ml; A.I.C. n. 032076010/M.

Titolare A.I.C.: Nexstar Pharmaceuticas Italia S.r.l., via G. Frua, 16 - 20146 Milano,

è modificata come segue:

l'estensione del periodo di validità da 6 mesi a 40 settimane;

la ragione sociale del produttore cambia da Helsinn-Birex Pharmaceuticals Ltd, a Nexstar Pharmaceuticals Ltd.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 200 dell'11 dicembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale ARIMIDEX compresse, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Arimidex» 20 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809041/M (in base 10), 0YBRJK (in base 32); classe C;

«Arimidex» 30 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809027/M (in base 10), 0YBRJ3 (in base 32);

classe C;

«Arimidex» 84 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809039/M (in base 10), 0YBRJH (in base 32);

classe C;

«Arimidex» 100 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809054/M (in base 10), 0YBRJY (in base 32);

classe C;

«Arimidex» 300 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809066/M (in base 10), 0YBRKB (in base 32);

classe C.

Titolare A.I.C.: Zeneca Ltd Macclesfield Cheshire (UK).

Rappresentante in Italia: Zeneca S.p.a., Palazzo Volta Basiglio (Milano).

Produttore: la produzione presso lo stabilimento della Zeneca Pharmaceutical, Group Newark, Delaware (Stati Uniti), il confezionamento presso la Zeneca Ltd Macclesfield Cheshire (Regno Unito), oppure presso la Unipack Ltd Westhoughton Bolton (Regno Unito), oppure presso la Unipack Ltd Shotgate Essex (Regno Unito) ed il controllo presso la Zeneca Ltd Macclesfields Cheshire (Regno Unito).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 1 mg di anastrozolo;
eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, magnesio stearato, metilidrossi-propilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in postmenopausa la cui malattia risulti in progressione dopo trattamento con tamoxifenbe o altri antiestrogeni.

L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva a tamoxifene.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

E subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0197

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Oggiono, Rivanazzano, Godiasco e Otranto

Con decreto interministeriale n. 669 in data 11 dicembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono T.S.N.» sito nel comune di Oggiono (Como), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 914, foglio 5, mappali 143, 158, 159, 1838, 1841 e 1849 ed alla partita 1, foglio 5, mappale 1834 del nuovo catasto terreni ed alla partita 88, foglio 5, mappale 1834 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 8.080.

Con decreto interministeriale n. 671 in data 15 dicembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile denominato «Ex deposito carburanti» sito rispettivamente in parte nel comune di Rivanazzano (Pavia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3871, foglio 34, mappale A; foglio 35, mappale F; foglio 36, mappale C ed alla partita 6156, foglio 35, mappali 42, 43, 135, 136, 137 del nuovo catasto terreni ed in parte nel comune di Godiasco (Pavia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3037, foglio 11, mappale E del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di Ha 50.37.22.

Con decreto interministeriale n. 670 in data 12 dicembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato «Ex batteria O.T. 588» in località Orte, riportata nel catasto del comune di Otranto, alla partita 1, foglio di mappa n. 45, particella 46 e alla partita 3481, foglio di mappa n. 45, particella n. 97 e foglio di mappa n. 46, particella n. 32 per una superficie complessiva di mq 7.757.

98A0163

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gruppo Atlantis - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 3644 del 3 dicembre 1997, la giunta regionale ha nominato il rag. Pierpaolo Della Valle, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, liquidatore della «Gruppo Atlantis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Stefani Franco.

98A0165

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tassazione applicabili dal 1° gennaio 1998

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tassazione, applicabili dal 1° gennaio 1998, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 delle legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione, nonché dei voli di addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza e abilitazione per il personale navigante.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ente - Ufficio affari internazionali - Via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166286 - fax 06/8166555).

Coefficienti unitari di base applicabili dal 1° gennaio 1998

STATO	Coefficiente unitario nazionale ECU	Coefficiente unitario amm.vo ECU	Coefficiente unitario totale ECU	Tasso di cambio applicato 1 ECU =	
Belgio-Lussemburgo	78,21	0,25	**78,46**	40,465770	BEF
Germania	66,56	0,25	**66,81**	1,960314	DEM
Francia	61,36	0,25	**61,61**	6,588673	FRF
Regno Unito	79,27	0,25	**79,52**	0,684627	GBP
Paesi Bassi	45,45	0,25	**45,70**	2,207741	NLG
Irlanda	22,28	0,25	**22,53**	0,740373	IEP
Svizzera (1)	74,17	0,25	**74,42**	1,613105	CHF
Portogallo - Lisbona	39,57	0,25	**39,82**	199,118700	PTE
Austria	57,32	0,25	**57,57**	13,796120	ATS
Spagna - Continentale	47,80	0,25	**48,05**	165,369900	ESP
Spagna - Canarie	45,90	0,25	**46,15**	165,369900	ESP
Portogallo - Santa Maria	14,50	0,25	**14,75**	199,118700	PTE
Grecia	25,60	0,25	**25,85**	309,066800	GRD
Turchia	38,07	0,25	**38,32**	(2)	
Malta	34,31	0,25	**34,56**	0,435052	MTL
Italia	64,99	0,25	**65,24**	1912,460000	ITL
Cipro	24,00	0,25	**24,25**	0,580735	CYP
Ungheria	24,59	0,25	**24,84**	214,773700	HUF
Norvegia	49,18	0,25	**49,43**	8,011991	NOK
Danimarca	51,83	0,25	**52,08**	7,465173	DKK
Slovenia	65,00	0,25	**65,25**	184,065200	SIT
Repubblica Ceca	45,03	0,25	**45,28**	36,790340	CZK
Svezia	49,20	0,25	**49,45**	8,435991	SEK
Repubblica Slovacca	67,81	0,25	**68,06**	37,633540	SKK
Romania	36,73	0,25	**36,98**	(2)	
Croazia	47,19	0,25	**47,44**	6,896589	HRK
Bulgaria	60,07	0,25	**60,32**	(2)	

(1) Se dal 1.1.98 la Svizzera applicherà l'I.V.A., il coefficiente unitario sarà 73,53 ECU anziché 74,42 ECU.
(2) Bulgaria, Romania e Turchia hanno determinato il loro coefficiente unitario direttamente in ECU.

98A0164

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 16 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 1997)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, seconda colonna, il settimo capoverso dove è scritto: *«Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;»*, deve intendersi eliminato.

98A0146

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 12 novembre 1997)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 47, al punto: «Area 2 - chimica (3 annualità)», dove è scritto: «fornire i principi della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, ...», leggasi: «fornire i principi *basilari* della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, ...».

98A0147

Comunicato relativo al decreto rettorale 21 ottobre 1997 dell'Università di Perugia concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 12 novembre 1997)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 53, seconda colonna, al punto: «Area 6 - Archeometria», dove è scritto: «Rilievo e analisi dei monumenti antichi», leggasi: «Rilievo e analisi *tecnica* dei monumenti antichi»; nella medesima pagina, al punto: «Area 7 - Restauro», dove è scritto: «Museografia e storia del collezionismo», leggasi: «*Museologia* e storia del collezionismo».

98A0148

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11